



**CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**ANTIRICICLAGGIO (D.LGS. 231/2007)  
LINEE GUIDA PER L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**

*Abstract*

- 1. CLIENTI E OPERAZIONI OGGETTO DI VERIFICA**
- 2. INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI VERIFICA RICHIESTA**
- 3. LA VERIFICA DELLA CLIENTELA SECONDO L'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO DI RICICLAGGIO**
- 4. TRASCRIZIONE DEI DATI RACCOLTI E ISTITUZIONE FASCICOLO CLIENTE**
- 5. CONTROLLO COSTANTE SUL CLIENTE**

## 1. CLIENTI E OPERAZIONI OGGETTO DI VERIFICA

Il professionista deve, innanzitutto, verificare la sussistenza dell'obbligo di adeguata verifica in relazione a ciascun cliente. A tal fine, posto che l'art. 16 del d.lgs. 231/07 contiene un elenco dei casi in cui l'adempimento in oggetto deve essere espletato, è senz'altro utile una classificazione delle prestazioni normalmente svolte dai professionisti.

<b>PRESTAZIONI ESCLUSE</b>	
Docenze a corsi, convegni e simili	
Svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi	
Funzione di componente di organi di controllo di società destinatarie degli obblighi antiriciclaggio	
Funzione di revisore in enti pubblici	
Funzione di sindaco in società o enti (qualora il collegio sindacale non sia incaricato del controllo contabile)	
Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria nonché incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali	
Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende	
Incarico di recupero crediti	
Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2, comma 3, lett. e), l. 14.05.2005 n. 80	
Pareri giuridici pro-veritate	
Perizie e consulenze tecniche	
Redazione di stime giurate su incarico dell'autorità giudiziale	
Adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art. 2, co. 1, l. 11 gennaio 1979, n. 12	

<b>PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA</b>	
<b>Operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro</b>	Sistemazioni tra eredi, sistemazioni patrimoniali e sistemazioni familiari
Amministrazione e liquidazione (a titolo professionale) di aziende (individuali), patrimoni e singoli beni	Valutazioni di aziende, rami d'aziende nonché valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo
Arbitrati e ogni altro incarico di composizione di controversie	
Assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti	
Assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale	
Attività di valutazione tecnica della iniziativa di impresa e di asseverazione del business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici	
Consulenza contrattuale	
Consulenza e trasferimento di quote di S.r.l.	
Consulenze a qualsiasi titolo su trasferimenti di immobili	
Consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento di attività economiche	
Custodia e conservazione di beni e aziende	
Gestione di conti di titoli, conti bancari, denaro, libretti di deposito	
Gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamente oltresoglia	
Gestione di posizioni previdenziali e assicurative	
Monitoraggio e tutoraggio dell'utilizzo dei mezzi pubblici erogati alle imprese	
Operazioni di finanza straordinaria	
Redazione di stime e perizie di parte	

<b>Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile</b>
Analisi dei costi e ricavi di imprese, redazione di piani economici e finanziari
Assistenza in procedure concorsuali
Consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria di carattere continuativo
Consulenze continuative attinenti la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi
Consulenze in materia di concordati stragiudiziali
Consulenze in materia di conferimenti, scissioni, fusioni e liquidazioni societarie
Consulenze in materia di contabilità e bilanci
Consulenze in materia di impianto ed organizzazione delle contabilità
Consulenze o servizi prestati per la costituzione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi
Ispesioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni
Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi
Organizzazione, impianto o tenuta di contabilità

analitiche o industriali
Tenuta di contabilità: - regimi dei minimi - contabilità semplificata - contabilità ordinaria - contabilità analitica

Regolamenti e liquidazioni di avarie
Revisione contabile
Trasformazioni
Fusioni e scissioni

## **2. INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI VERIFICA RICHIESTA**

Appurata l'effettiva sussistenza dell'obbligo, il professionista deve definire se lo stesso debba essere assolto secondo modalità:

- a) *ordinarie*, individuando le situazioni (sicuramente le più frequenti) in cui deve provvedere agli obblighi previsti dagli artt. **18, 19 e 20 del d.lgs. 231/07**.
- b) *semplificate*, individuando la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'**art. 25 del d.lgs 231/07** e **dell'art. 4 dell'allegato tecnico**;
- c) *rafforzate*, individuando la sussistenza delle situazioni previste dall'**art. 28, commi 2 e 5 del d.lgs 231/07** e, in relazione al comma 5, tenendo conto dell'**art. 1 dell'allegato tecnico**;

### **Tempi di esecuzione**

L'identificazione e la verifica dell'identità del nuovo cliente (e del titolare effettivo) e' svolta **al momento in cui e' conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione**. In altri termini il professionista dovrebbe acquisire tutte le informazioni necessarie al corretto adempimento dell'obbligo prima di eseguire la prestazione professionale. In riferimento agli incarichi professionali conferiti prima del 29 dicembre 2007 (data di entrata in vigore del D.lgs. n. 231/2007) e ancora in essere a tale data, il Consiglio Nazionale si riserva di chiedere alle Autorità competenti l'individuazione di un termine adeguato per consentire anche per tali soggetti l'adempimento degli obblighi; nelle more della definizione del suddetto termine è, in ogni caso, opportuno che il professionista proceda tempestivamente all'adempimento.

### **A. OBBLIGHI ORDINARI**

Gli obblighi ordinari si applicano nei casi più frequenti, che si individuano, tuttavia, in via residuale: quando non devono applicarsi gli obblighi rafforzati, né possono applicarsi quelli semplificati.

<b>ATTIVITÀ</b>	<b>MODALITÀ DI ADEMPIMENTO</b>
Identificazione e verifica dell'identità del cliente	<ul style="list-style-type: none"><li>- in presenza del cliente;</li><li>- anche attraverso propri dipendenti o collaboratori;</li><li>- mediante un documento d'identità non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico,</li><li>- al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale.</li></ul> <p>Se il cliente è una società o un ente si deve verificare l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e acquisire le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere.</p>
Identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo	<ul style="list-style-type: none"><li>- contestualmente all'identificazione del cliente;</li><li>- per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, adottando misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente;</li><li>- dichiarazione scritta del cliente.</li></ul> <p>Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo si può decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo</p>
Informazioni su scopo e natura della prestazione professionale	<ul style="list-style-type: none"><li>- dichiarazione del cliente (meglio se in forma scritta, sebbene ciò non sia espressamente richiesto dalla norma)</li></ul> <p>A tal fine si fa presente che, ai sensi dell'art. 21, i clienti devono fornire sotto la propria responsabilità tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire al professionista di adempiere gli obblighi di adeguata verifica. La violazione di questo obbligo di collaborazione attiva espone il cliente al rischio di vedersi addebitata una responsabilità di tipo penale. L'art. 55, co. 3, punisce infatti l'esecutore dell'operazione «che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale</p>

	<p>o le fornisce false». Questa condotta criminosa, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato, integra una contravvenzione punita con la pena detentiva dell'arresto da sei mesi a tre anni e con la pena pecuniaria dell'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.</p> <p>Inoltre, l'art. 55, co. 2, prevede che «salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false», non consentendo di individuare il titolare effettivo della operazione realizzata, commette un delitto punito con la pena detentiva della reclusione da 6 mesi a un anno e con la pena pecuniaria della multa da 500 a 5.000 euro.</p>
Controllo costante nel corso della prestazione professionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e</li> <li>- aggiornamento dei documenti, dei dati o delle informazioni detenute.</li> </ul>

## B. OBBLIGHI SEMPLIFICATI

L'art. 25 prevede l'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela quando sussistono, alternativamente requisiti soggettivi (commi 1 e 3) oppure oggettivi (comma 6).

**Requisiti soggettivi:** I professionisti non sono soggetti agli obblighi di cui alla sezione I del decreto se il cliente è uno dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'art. 25 (**art. 25, co. 1**). Si tratta, per lo più, di soggetti che, al pari dei professionisti, sono destinatari degli obblighi antiriciclaggio e, in relazione all'attività finanziaria da essi svolta, sono sottoposti ad obblighi di iscrizione in appositi albi e a vigilanza e controlli da parte delle autorità di settore: e, inoltre, di uffici della pubblica amministrazione.

**In tal caso il professionista raccoglie comunque informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di una delle esenzioni** previste in tali commi.

### ATTIVITÀ DA SVOLGERE

Ai fini dell'applicazione delle esenzioni di cui agli articoli 25, commi 1 e 3 (requisiti soggettivi), il professionista:

- verifica, secondo una delle modalità indicate, che il cliente appartenga ad una delle categorie previste;
- verifica l'identità del cliente e l'esistenza del potere di rappresentanza;
- conserva i documenti da cui risultano le informazioni necessarie per poter applicare la semplificazione e quelli impiegati per verificare l'identità del cliente e l'esistenza del potere di rappresentanza.

È, invece, dispensato:

- dall'identificare l'eventuale titolare effettivo e dal verificare la sua identità;
- dall'ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale;
- dallo svolgere il controllo costante nel corso della prestazione professionale.

**Requisiti oggettivi:** Gli obblighi di adeguata verifica non si applicano in relazione ad una serie di prodotti tassativamente elencati (**art. 25, co. 6**).

Prestazioni in relazione alle quali opera l'esenzione dall'obbligo di adeguata verifica della clientela:

1. contratti di assicurazione vita, cioè, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 209/2005 (CAP), quelli aventi ad oggetto:
  - a. le assicurazioni sulla durata della vita umana,
  - b. le assicurazioni di nuzialità e di natalità,
  - c. le assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità e di natalità le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento,
  - d. le operazioni di capitalizzazione,
  - e. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa;
2. forme pensionistiche complementari di cui al d. lgs. 252/2005 a condizione che:
  - a. non prevedano forme di riscatto diverse dal riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni

- ordinaria o straordinaria o dal riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi,
- b. non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente;
3. regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti.

#### **ATTIVITÀ DA SVOLGERE**

Ai fini dell'applicazione delle semplificazioni per i casi di cui all'articolo 25, comma 6 (requisiti oggettivi), il professionista:

- verifica che l'oggetto della prestazione rientri tra quelli previsti dalla norma;
- verifica l'identità del cliente e l'esistenza del potere di rappresentanza;
- conserva i documenti da cui risultano le informazioni necessarie per poter applicare la semplificazione e quelli impiegati per verificare l'identità del cliente e l'esistenza del potere di rappresentanza.

È, invece, dispensato:

- dall'identificare l'eventuale titolare effettivo e verificare la sua identità;
- dall'ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale;
- dallo svolgere il controllo costante nel corso della prestazione professionale.

**ATTENZIONE:** anche nei casi in cui trovano applicazione gli obblighi semplificati, occorre pur sempre effettuare la prima delle attività in cui consta l'adeguata verifica, vale a dire l'identificazione del cliente, la verifica della sua identità e la verifica dell'esistenza del potere di rappresentanza.

#### **Eccezioni**

1. **Il professionista che abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata sia inattendibile, ovvero non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie, deve applicare gli obblighi ordinari o rafforzati, ove ne sussistano i presupposti (art. 25, co. 5).**
2. la Commissione europea, qualora rilevi che uno Stato terzo ha una legislazione che non soddisfa determinati requisiti individuati dalla direttiva 2005/60/CE, adotta una decisione per l'accertamento della situazione di fatto. **L'adozione di tale decisione impedisce l'applicazione di obblighi semplificati agli enti creditizi e finanziari o a società quotate o ad altri soggetti di tale Stato (art. 27).**

### **C. OBBLIGHI RAFFORZATI**

Devono applicarsi obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela (**art. 28**):

1. in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
2. quando il cliente non è fisicamente presente;
3. in caso di prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in un Paese terzo.

#### **1. Rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo**

Il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo va valutato in relazione ai criteri di cui all'art. 20 (vd. sez. 3).

Per il caso di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo più elevato, non sono previsti specifici adempimenti, diversi e ulteriori rispetto a quelli in cui consiste l'adeguata verifica. Di conseguenza, il professionista deve applicare gli obblighi consueti, ma in modo più rigoroso e vigile.

#### **ATTIVITÀ DA SVOLGERE**

→ Per l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità, può essere opportuno non

fermarsi alle informazioni fornite dal cliente ai sensi dell'art. 21, ma procedere comunque a controlli più approfonditi e a riscontri documentali, ad es. mediante visura camerale (pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi). Ove possibile, sarà certamente auspicabile l'identificazione del titolare effettivo in presenza del medesimo, mediante esibizione di un documento di identificazione non scaduto;

- le informazioni fornite dal cliente sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale dovranno essere attentamente vagliate e poste in relazione con gli esiti dell'analisi del profilo di rischio del cliente, fermo restando che il professionista non ha un obbligo di indagine, dovendosi limitare all'analisi delle informazioni in proprio possesso in ragione dell'attività svolta;
- il controllo costante nel corso della prestazione professionale potrebbe essere effettuato ad intervalli di tempo più ravvicinati e condotto in modo più approfondito (al riguardo vd. sez. 5).

## 2. Cliente non fisicamente presente

Quando il cliente non è fisicamente presente, possono verificarsi tre casi:

- a. il cliente è già stato precedentemente identificato o i dati identificativi risultano da atto pubblico, scrittura privata autenticata, certificato qualificato o dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana – in tal caso si applica l'art. 28, comma 3.

### ATTIVITÀ DA SVOLGERE

Nel caso di cliente già identificato dal professionista, occorrerà comunque verificare che le informazioni esistenti siano aggiornate (art. 28, co. 3), cioè che:

- i dati identificativi del cliente non siano variati (in particolare, che il documento impiegato a suo tempo per l'identificazione non sia nel frattempo scaduto);
- continui a sussistere il potere di legale rappresentanza (nel caso di soggetto che conferisce l'incarico per conto terzi);
- il titolare effettivo individuato a suo tempo non sia nel frattempo cambiato (ad es. in seguito a modificazioni nella compagine della società).

Se i dati in proprio possesso non sono aggiornati occorrerà procedere all'ordinaria adeguata verifica.

Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui dati identificativi del cliente **“e le altre informazioni da acquisire”** risultino da atto pubblico, scrittura privata autenticata, certificato qualificato o dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana.

- b. il cliente fornisce attestazione di identificazione rilasciata da uno dei soggetti abilitati – in tal caso trova applicazione l'art. 30

### ATTIVITÀ DA SVOLGERE

Il professionista che intende avvalersi dell'attestazione rilasciata da terzi dovrà:

- verificare che l'attestazione provenga da uno dei soggetti abilitati a rilasciarla (ad es. un professionista dovrà indicare i suoi dati identificativi e quelli dell'iscrizione all'albo cui appartiene, un intermediario indicherà i suoi dati identificativi e il numero di iscrizione all'albo cui appartiene, ecc.). L'indicazione di tali dati è anche necessaria perché il professionista possa verificare che non si tratta di soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese;
- verificare che l'attestazione contenga tutti i dati necessari per le attività di identificazione del cliente, nonché di verifica dell'esistenza del potere di rappresentanza e dei dati del titolare effettivo (su cui *infra*);
- richiedere al soggetto attestante di dichiarare che i dati sono aggiornati e che le informazioni comunicate sono esatte.

L'attestazione deve essere idonea a confermare **l'identità tra il soggetto che deve essere identificato** – cliente del professionista – e il soggetto titolare del conto o del rapporto instaurato presso l'intermediario o il professionista attestante, nonché l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza. Ciò significa che, qualora l'attestazione abbia ad oggetto solo i dati del cliente, il professionista dovrà provvedere in proprio all'identificazione e alla verifica dell'identità del titolare effettivo.

Il professionista dovrà inoltre provvedere a:

- ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione;
- svolgere il controllo costante.

### Eccezioni

**Il professionista che in qualunque momento maturi dei dubbi sull'identità del cliente dovrà effettuare una nuova identificazione**, che dia certezza dell'identità dello stesso. In tal caso, è opportuno che la nuova identificazione avvenga con la presenza fisica del cliente e secondo gli obblighi ordinari, a meno che non vi

siano i presupposti per l'applicazione degli obblighi rafforzati.

- c. non si verifica alcuna delle condizioni precedenti – il caso rileva ai fini dell'applicazione degli obblighi di rafforzata verifica.

#### ATTIVITÀ DA SVOLGERE

Il professionista deve porre in essere gli obblighi di adeguata verifica nelle quattro attività individuate dall'art. 18, osservando, nell'adempimento, **una o più** tra le prescrizioni aggiuntive previste dall'art. 28, comma 2.

In relazione agli adempimenti "base", il professionista richiederà al cliente i consueti dati e le consuete dichiarazioni, che dovranno poi essere verificati secondo una o più tra le seguenti modalità:

- accertare l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari che, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. a, dovranno comunque provenire da "fonte affidabile e indipendente";
- adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva. Ad esempio, il professionista potrà verificare i dati comunicati attraverso una visura camerale; il decreto non fornisce alcun chiarimento in merito alla "certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva";
- assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio. Occorrerà, in tal caso, contattare l'ente creditizio per chiedere il rilascio di una dichiarazione dalla quale risulti che effettivamente il cliente ha un conto presso l'ente medesimo. In tal caso potrebbe essere opportuno richiedere all'ente creditizio il rilascio di idonea attestazione ai sensi dell'art. 30.

**ATTENZIONE: Se in seguito a tali ulteriori misure, il professionista è riuscito ad adempiere agli obblighi rafforzati, potrà erogare la prestazione. Se nonostante le ulteriori misure non è riuscito ad adempiere agli obblighi rafforzati dovrà astenersi dalla prestazione professionale.**

Stante le difficoltà applicative di questa modalità di identificazione, pur astrattamente prevista dalla legge, è opportuno, per quanto possibile, verificare la concreta possibilità di reperire un'idonea attestazione ai sensi dell'art. 30.

### 3. Prestazione professionale con persona politicamente esposta (PEP)

Definizione generale PEP	Soggetti PEP
Persona fisica cittadina di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche	- capi di Stato - capi di Governo - Ministri e Vice ministri e Sottosegretari - parlamentari - membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono soggette ad ulteriore appello, salvo circostanze eccezionali - membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali - ambasciatori, incaricati d'affari e ufficiali di alto livello delle forze armate - membri degli organi di amministrazione, direzione, vigilanza delle imprese possedute dallo Stato
I loro familiari diretti	- coniuge - figli e loro coniugi - coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti sopra indicati - genitori
Coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami	- qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1 - qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1

Appurato che il cliente è una PEP, il professionista deve:

- adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nell'operazione (tale controllo - peraltro previsto ove necessario anche nei casi "ordinari", nell'ambito del controllo costante nel corso della prestazione professionale - è strettamente legato alla specificità del caso e alla finalità di contrastare l'impiego di fondi derivanti dal reato di corruzione);

- assicurare un controllo continuo e rafforzato della prestazione professionale (tale controllo va attuato con periodicità e rigore maggiori rispetto ad altre situazioni).

### L'individuazione del titolare effettivo

L'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo sono effettuate contestualmente all'identificazione del cliente (art. 19): *il titolare effettivo deve quindi essere identificato nello stesso momento in cui viene identificato il cliente* e proprio il cliente ha l'obbligo di fornire, in forma scritta e sotto la propria responsabilità (anche penale), tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali sia a conoscenza ai fini dell'identificazione del titolare effettivo.

Sotto il profilo operativo, dunque, l'identificazione del titolare effettivo deve essere effettuata dal professionista, sulla scorta delle informazioni ricevute dal cliente ovvero mediante l'utilizzo delle altre modalità suggerite dall'**art. 19, comma 1, lett. b)**.

L'art. 19 parrebbe imporre al professionista l'obbligo di identificare il titolare effettivo in ogni caso. Alla luce dei principi di carattere generale della sostenibilità e della valutazione sulla base del rischio sembra potersi concludere, tuttavia, che **l'obbligo per il professionista di procedere alla identificazione del titolare effettivo nasca solo quando altre circostanze connesse al tipo cliente, alla prestazione professionale e alla identificazione effettuata dallo stesso cliente lo rendano necessario.**

#### ATTIVITÀ DA SVOLGERE

*Il professionista, in base all'indice di rischio attribuito al cliente e alla sua prudente valutazione, dovrà valutare la modalità da adottare per l'identificazione del titolare effettivo decidendo (alternativamente o cumulativamente):*

- i) di far propria la dichiarazione responsabile del cliente;*
- ii) di promuovere delle autonome verifiche facendo ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti, conoscibili da chiunque.*

Il professionista che proceda all'identificazione del titolare effettivo ha l'obbligo di analizzare la struttura di proprietà e di controllo del cliente sino ad individuare la persona fisica o le persone fisiche che in ultima istanza controllano o possiedono il cliente.

Il professionista che nel corso della verifica della struttura di proprietà e di controllo del cliente rilevi la presenza di una o più società fiduciarie, anche a diversi livelli della catena partecipativa, non trovando per queste applicazioni gli obblighi semplificati di adeguata verifica, potrà chiedere di conoscere, ai fini della complessiva valutazione del cliente e dell'operazione, le complete generalità del/dei fiduciante/i. Le notizie e informazioni ricevute dovranno essere custodite nel fascicolo con modalità tali da garantire la riservatezza del negozio fiduciario di cui il professionista è venuto a conoscenza.

### L'esecuzione da parte di terzi

Il professionista (e agli altri soggetti destinatari del decreto) può avvalersi dell'adeguata verifica già effettuata da terzi (artt. 29-35 del d.lgs. 231/2007); la responsabilità per l'assolvimento dei relativi obblighi permane in ogni caso sul professionista.

#### Modalità di esecuzione

L'obbligo di adeguata verifica della clientela può considerarsi assolto anche in assenza del cliente ove venga fornita idonea attestazione da parte di uno dei seguenti soggetti (art. 30):

- a. intermediari di cui all'art. 11, comma 1 (intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria);
- b. enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, così come definiti nell'art. 3, par. 1 e par. 2 lett. b), c), e d), della direttiva;
- c. banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all'Unione europea purché aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI;
- d. professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, nei confronti di altri professionisti.

I soggetti elencati devono avere già identificato il cliente in virtù dell'esistenza di un rapporto continuativo ovvero del conferimento di un incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale.

#### *Requisiti dell'attestazione*

L'attestazione rilasciata dai 'terzi' deve "confermare l'identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del conto o del rapporto instaurato presso l'intermediario o il professionista attestante, nonché l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza" (art. 30) e:

- può consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall'intermediario che deve procedere all'identificazione;
- non può mai essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese;
- può essere rilasciata in forme e modalità ulteriori, in considerazione dell'evolversi delle tecniche di comunicazione a distanza, purché ciò sia previsto dalle autorità di vigilanza di settore.

**ATTENZIONE:** nel caso in cui sorgano in qualunque momento dubbi sull'identità del cliente, il professionista dovrà compiere una nuova identificazione che dia certezza sull'identità dello stesso.

#### REQUISITI E OBBLIGHI DEI "TERZI"

##### I requisiti (art. 32)

Affinché l'obbligo di adeguata verifica della clientela possa considerarsi regolarmente assolto da parte di terzi, occorre che questi ultimi:

- a) siano soggetti a registrazione professionale obbligatoria riconosciuta dalla legge;
- b) applichino misure di verifica della clientela e obblighi di conservazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/Ce e siano soggetti alla sorveglianza intesa a garantire il rispetto della direttiva stessa.

Ove i soggetti "terzi" siano situati in uno Stato extracomunitario, ai fini del regolare assolvimento dell'obbligo è necessario che quest'ultimo imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dal d.lgs. 231/2007.

##### Gli obblighi (art. 34)

In relazione al cliente per il quale il professionista ricorre all'esecuzione da parte di terzi, questi ultimi devono:

- mettere immediatamente a disposizione del professionista le informazioni relative all'assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica;
- ove richiesto, trasmettere senza ritardo le copie dei dati identificativi e di qualsiasi altro documento relativo all'identità del cliente o del titolare effettivo.

### 3. LA VERIFICA DELLA CLIENTELA SECONDO L'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO DI RICICLAGGIO

Il professionista deve commisurare l'obbligo di adeguata verifica al rischio associato al tipo di cliente acquisito e di rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui si tratta. La valutazione del rischio deve essere effettuata anche nei confronti della clientela già acquisita.

Al fine di associare a ciascun cliente un determinato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo il professionista deve servirsi dei seguenti criteri generali:

#### *CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO/FDT*


##### In relazione al cliente

1. natura giuridica
2. prevalente attività svolta
3. comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione della prestazione professionale
4. area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte

##### In relazione all'operazione o alla prestazione professionale

1. tipologia
2. modalità di svolgimento
3. ammontare
4. frequenza (delle operazioni) e durata (della prestazione professionale)
5. ragionevolezza in rapporto all'attività svolta dal cliente
6. area geografica di destinazione del prodotto/oggetto (dell'operazione)

#### *COME SI PROCEDE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO/FDT*



### Tab. A - Aspetti connessi al cliente

Punteggio da assegnare: da 1 a 5 (rischio crescente)

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio	di
<b>a.1. Natura giuridica</b>		
Ditta individuale		
Associazione professionale		
Società di persone		
Società di capitali		
Trust		
Società fiduciaria		
Altro		
<b>Totale a.1.</b>		
<b>a.2. Prevalente attività svolta</b>		
Operazioni "normali"		
Operazioni di particolare rilevanza		
Operazioni "anomale"		
<b>Totale a.2.</b>		
<b>a.3. Comportamento tenuto al momento dell'operazione</b>		
Nella norma (cliente collaborativo/trasparente)		
Fuori della norma (cliente reticente/poco trasparente)		
<b>Totale a.3.</b>		
<b>a.4. Area geografica di residenza</b>		
Italia		
Paesi UE		
Paesi extra UE		
Territori off shore		
<b>Totale a.4.</b>		
<b>TOTALE PUNTEGGIO (A)</b>		

### Tab. B - Aspetti connessi all'operazione

Punteggio da assegnare: da 1 a 5 (rischio crescente)

B. Aspetti connessi all'operazione	Livello di rischio	di
<b>b.1. Tipologia</b>		
Ordinaria		
Straordinaria		
<b>b.2. Modalità di svolgimento</b>		
Con banche		
Tra soggetti privati		
<b>b.3. Ammontare</b>		
Basso		
Medio		
Alto		
<b>b.4. Frequenza e durata</b>		
Occasionale		
Poco frequente		
Frequente		
<b>b.5. Ragionevolezza</b>		
Congrua		
Non congrua		
<b>b.6. Area geografica di destinazione</b>		
Italia		
Paesi UE		
Paesi extra UE		
Territori off shore		
<b>TOTALE PUNTEGGIO (B)</b>		

### Tab. C - Indice complessivo

C.	Rischio	totale	di
----	---------	--------	----

riciclaggio/finanziamento del terrorismo	
Totale punteggio A	
Totale punteggio B	
<b>TOTALE COMPLESSIVO (C)</b>	

Legenda dei punteggi parziali e del punteggio totale per la determinazione del rischio di riciclaggio

#### Tab. A. Aspetti connessi al cliente

	Minimo	Massimo
1	1	5
2	1	5
3	1	5
4	1	5
<b>Totale A</b>	4	20

#### Rischio legato al cliente:

basso da 4 a 12  
 medio da 13 a 16  
 alto da 17 a 20

#### Tab. B. Aspetti connessi all'operazione

	Minimo	Massimo
1	1	5
2	1	5
3	1	5
4	1	5
5	1	5
6	1	5
<b>Totale B</b>	6	30

#### Rischio legato all'operazione:

basso da 6 a 18  
 medio da 19 a 24  
 alto da 25 a 30

medio da 31 a 40  
alto da 41 a 50

**Valutazione finale (A+B)**

Totale (A+B)            10            50  
**Rischio di riciclaggio/finanziamento del  
terrorismo:**  
basso da 10 a 30

*COSA DEVE FARE IL PROFESSIONISTA SE IL RISCHIO DI RICICLAGGIO/FDT È:*

<p><b>BASSO</b> (da 10 a 30)</p>	<p>Il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica <b>secondo modalità ordinarie (ovvero semplificate se ne ricorrono i presupposti)</b> ed esercitare un <b>controllo costante</b> con periodicità da definirsi caso per caso a seconda delle caratteristiche del cliente e della prestazione professionale.</p> <p>Ad esempio, nel caso di rischio molto basso il professionista potrebbe decidere di effettuare l'aggiornamento del controllo solo al verificarsi di eventi modificativi della situazione originariamente comunicata (a tal fine risponde l'esigenza di richiedere al cliente un impegno scritto a comunicare le eventuali variazioni dei dati inizialmente dichiarati, vd. par. 5).</p> <p>Nell'ambito del controllo costante il professionista deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ <b>analizzare</b> le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto,</li> <li>→ <b>verificare</b> che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi,</li> <li>→ <b>aggiornare</b> i documenti, dati o informazioni detenute.</li> </ul> <p>Ove ricorrano i presupposti per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica con modalità semplificate il professionista è esonerato dall'effettuare il controllo costante.</p>
<p><b>MEDIO</b> (da 31 a 40)</p>	<p>Il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica <b>secondo modalità ordinarie</b> ed esercitare un <b>controllo costante</b> con periodicità prefissata e in ogni caso sempre più ravvicinata in caso di clienti i cui dati siano soggetti a variazioni frequenti.</p> <p>Nell'ambito del controllo costante il professionista deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ <b>analizzare</b> le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto,</li> <li>→ <b>verificare</b> che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi,</li> <li>→ <b>aggiornare</b> i documenti, dati o informazioni detenute.</li> </ul>
<p><b>ALTO</b> (da 41 a 50)</p>	<p>Il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica <b>secondo modalità rafforzate</b> e in particolare deve esercitare un <b>controllo costante continuo e rafforzato (controlli più rigorosi e frequenti)</b>.</p>

#### **4. TRASCRIZIONE DEI DATI RACCOLTI E ISTITUZIONE FASCICOLO CLIENTE**

Nell'espletamento degli obblighi di adeguata verifica del cliente il professionista deve conservare i documenti e registrare le informazioni acquisite. In particolare deve conservare per 10 anni:

- la copia o i riferimenti dei documenti richiesti per adempiere l'obbligo di adeguata verifica (i 10 anni decorrono a partire dalla fine della prestazione professionale)
- le scritture e le registrazioni - consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analogo efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari - relative alle operazioni o alle prestazioni professionali svolte (i 10 anni decorrono a partire dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione della prestazione professionale).

La documentazione nonché gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo cliente.

##### **COSA DEVE CONTENERE IL FASCICOLO-CLIENTE**

- fotocopia documento di riconoscimento valido alla data dell'identificazione (il documento va aggiornato solo in caso di variazioni sostanziali, es. decreto per modifica del cognome o del nome)
- fotocopia codice fiscale
- fotocopia partita iva
- visura camerale (consigliato per le ditte individuali, obbligatorio per i soggetti diversi da persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti che hanno il potere di rappresentanza. Verbale CdA di nomina)
- documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica o, al contrario, la necessità di ricorrere alla procedura rafforzata
- eventuale attestazione ex art. 30
- copia del mandato professionale (in caso di conferimento verbale dell'incarico, è consigliabile l'accettazione scritta per individuare la data d'inizio e l'oggetto della prestazione professionale)
- dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell'operazione
- eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare effettivo
- dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull'oggetto dell'attività o dell'operazione per la quale è chiesta la prestazione professionale
- se necessario, dichiarazione da parte del cliente sui mezzi economici e finanziari per attuare l'operazione o istaurare l'attività e, nel caso di una non adeguata copertura finanziaria, la provenienza dei capitali necessari
- documenti delle prestazioni professionali svolte
- eventuali brevi appunti sulla ragionevolezza dell'operazione rispetto all'attività svolta dal cliente, e su comportamenti anomali del cliente
- ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio

Il fascicolo del cliente va costantemente aggiornato e presentato su richiesta degli organi di controllo; il fascicolo cartaceo va conservato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

## **5. CONTROLLO COSTANTE SUL CLIENTE**

Il professionista deve svolgere un controllo costante sul cliente nel corso della prestazione professionale.

E' opportuno monitorare i seguenti elementi:

- 1) dati identificativi – natura giuridica
- 2) attività svolta – prodotti/servizi commercializzati – aree di destinazione
- 3) area geografica di residenza o sede del cliente
- 4) titolare effettivo
- 5) area geografica di residenza o sede delle principali controparti
- 6) tipologia delle prestazioni richieste nel corso del rapporto
- 7) modalità di svolgimento delle operazioni oggetto della prestazione
- 8) presenza di uno o più indicatori di anomalia
- 9) frazionamento delle operazioni ai sensi dell' **art. 1 comma 2 lettera m)**
- 10) collegamento delle operazioni ai sensi dell'**art. 1 comma 2 lettera n)**
- 11) frequenza con cui viene richiesta la prestazione
- 12) ricorrenza, storicità o ciclicità delle operazioni
- 13) comportamento tenuto in occasione dello svolgimento delle diverse prestazioni nel corso del rapporto
- 14) se necessario, controllo dell'origine e della destinazione del denaro utilizzato
- 15) confronto del quadro generale del cliente con le strategie e le prassi conosciute e aggiornate, utilizzate per l'attuazione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (se rese note dalle autorità competenti)

### ***COSA DEVE FARE IL PROFESSIONISTA***

- 1) Effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la variazione dei dati ivi indicati;
- 2) programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in archivio con una tempistica da definire sulla base della valutazione del rischio presente e che, per semplicità, per le prestazioni continuative, potrebbero essere collegate alla periodicità di fatturazione;
- 3) istituire degli automatismi per l'aggiornamento dei dati ad esempio annotando:
  - la scadenza dei documenti di identificazione,
  - il termine per il rinnovo delle cariche sociali,
  - eventuali termini connessi a contratti od atti,
  - altri elementi ritenuti utili dal professionista;
- 4) prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità (entrata nella fascia di rischio alta);
- 5) istruire il personale di studio in modo che possa fornire elementi utili alla valutazione del profilo di rischio;
- 6) annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello svolgimento delle diverse prestazioni